

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **NAPOLI SOCCER S.p.A.** nei confronti di:

F.I.G.C.

A.C. AREZZO S.r.l.

– Oggetto:

Ricorso avverso la ammissione al campionato di Serie B 2005/2006 dell'A.C. AREZZO S.r.l..

La Napoli Soccer S.p.A., a fondamento del ricorso, evidenzia l'insussistenza in capo alla A.C. AREZZO S.r.l. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione al Campionato di Serie B 2005/2006, così come statuiti dal C.U. n. 189/A del 15 marzo 2005 e il conseguente diritto della stessa Napoli Soccer S.p.A. a partecipare al predetto Campionato di Serie B.

– Pretese:

Accertamento e dichiarazione dell'insussistenza in capo alla A.C. AREZZO S.r.l. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2005/2006;

accertamento e dichiarazione del diritto della Napoli Soccer S.p.A. a partecipare al Campionato di Serie B 2005/2006, in luogo della A.C. AREZZO S.r.l..

Pronuncia di ogni altro provvedimento ritenuto utile a dare esecuzione alle decisioni sopra richieste.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento arbitrale.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **NAPOLI SOCCER S.p.A.** nei confronti di:

F.I.G.C.

ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.

– Oggetto:

Ricorso avverso la ammissione al campionato di Serie B 2005/2006 dell'ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.

La Napoli Soccer S.p.A., a fondamento del ricorso, evidenzia l'insussistenza in capo alla ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione al Campionato di Serie B 2005/2006, così come statuiti dal C.U. n. 189/A del 15 marzo 2005 e il conseguente diritto della stessa Napoli Soccer S.p.A. a partecipare al predetto Campionato di Serie B.

– Pretese:

Accertamento e dichiarazione dell'insussistenza in capo alla ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2005/2006;

accertamento e dichiarazione del diritto della Napoli Soccer S.p.A. a partecipare al Campionato di Serie B 2005/2006, in luogo della ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A..

Pronuncia di ogni altro provvedimento ritenuto utile a dare esecuzione alle decisioni sopra richieste.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento arbitrale.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **NAPOLI SOCCER S.p.A.** nei confronti di:

F.I.G.C.

BRESCIA CALCIO S.p.A.

– Oggetto:

Ricorso avverso la ammissione al campionato di Serie B 2005/2006 del BRESCIA CALCIO S.p.A.

La Napoli Soccer S.p.A., a fondamento del ricorso, evidenzia l'insussistenza in capo al BRESCIA CALCIO S.p.A. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione al Campionato di Serie B 2005/2006, così come statuiti dal C.U. n. 189/A del 15 marzo 2005 e il conseguente diritto della stessa Napoli Soccer S.p.A. a partecipare al predetto Campionato di Serie B.

– Pretese:

Accertamento e dichiarazione dell'insussistenza in capo al BRESCIA CALCIO S.p.A. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2005/2006;

accertamento e dichiarazione del diritto della Napoli Soccer S.p.A. a partecipare al Campionato di Serie B 2005/2006, in luogo del BRESCIA CALCIO S.p.A..

Pronuncia di ogni altro provvedimento ritenuto utile a dare esecuzione alle decisioni sopra richieste.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento arbitrale.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **NAPOLI SOCCER S.p.A.** nei confronti di:

F.I.G.C.

CATANIA CALCIO S.p.A.

– Oggetto:

Ricorso avverso la ammissione al campionato di Serie B 2005/2006 del CATANIA CALCIO S.p.A..

La Napoli Soccer S.p.A., a fondamento del ricorso, evidenzia l'insussistenza in capo al CATANIA CALCIO S.p.A. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione al Campionato di Serie B 2005/2006, così come statuiti dal C.U. n. 189/A del 15 marzo 2005 e il conseguente diritto della stessa Napoli Soccer S.p.A. a partecipare al predetto Campionato di Serie B.

– Pretese:

Accertamento e dichiarazione dell'insussistenza in capo al CATANIA CALCIO S.p.A. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2005/2006;

accertamento e dichiarazione del diritto della Napoli Soccer S.p.A. a partecipare al Campionato di Serie B 2005/2006, in luogo del CATANIA CALCIO S.p.A..

Pronuncia di ogni altro provvedimento ritenuto utile a dare esecuzione alle decisioni sopra richieste.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento arbitrale.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **NAPOLI SOCCER S.p.A.** nei confronti di:

F.I.G.C.

CROTONE F.C. S.r.l.

– Oggetto:

Ricorso avverso la ammissione al campionato di Serie B 2005/2006 del CROTONE F.C. S.r.l.

La Napoli Soccer S.p.A., a fondamento del ricorso, evidenzia l'insussistenza in capo al CROTONE F.C. S.r.l. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione al Campionato di Serie B 2005/2006, così come statuiti dal C.U. n. 189/A del 15 marzo 2005 e il conseguente diritto della stessa Napoli Soccer S.p.A. a partecipare al predetto Campionato di Serie B.

– Pretese:

Accertamento e dichiarazione dell'insussistenza in capo al CROTONE F.C. S.r.l. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2005/2006;

accertamento e dichiarazione del diritto della Napoli Soccer S.p.A. a partecipare al Campionato di Serie B 2005/2006, in luogo del CROTONE F.C. S.r.l.

Pronuncia di ogni altro provvedimento ritenuto utile a dare esecuzione alle decisioni sopra richieste.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento arbitrale.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **NAPOLI SOCCER S.p.A.** nei confronti di:

F.I.G.C.

A.C. MANTOVA S.r.l.

– Oggetto:

Ricorso avverso la ammissione al campionato di Serie B 2005/2006 dell'A.C. MANTOVA S.r.l.

La Napoli Soccer S.p.A., a fondamento del ricorso, evidenzia l'insussistenza in capo alla A.C. MANTOVA S.r.l. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione al Campionato di Serie B 2005/2006, così come statuiti dal C.U. n. 189/A del 15 marzo 2005 e il conseguente diritto della stessa Napoli Soccer S.p.A. a partecipare al predetto Campionato di Serie B.

– Pretese:

Accertamento e dichiarazione dell'insussistenza in capo alla A.C. MANTOVA S.r.l. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2005/2006;

accertamento e dichiarazione del diritto della Napoli Soccer S.p.A. a partecipare al Campionato di Serie B 2005/2006, in luogo dell'A.C. MANTOVA S.r.l.

Pronuncia di ogni altro provvedimento ritenuto utile a dare esecuzione alle decisioni sopra richieste.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento arbitrale.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata con ricorso istanza di arbitrato, a cura della Società **NAPOLI SOCCER S.p.A.** nei confronti di:

F.I.G.C.

PESCARA CALCIO S.p.A.

– Oggetto:

La Napoli Soccer S.p.A., a fondamento del ricorso, evidenzia l'insussistenza in capo al PESCARA CALCIO S.p.A. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione al Campionato di Serie B 2005/2006, così come statuiti dal C.U. n. 189/A del 15 marzo 2005 e il conseguente diritto della stessa Napoli Soccer S.p.A. a partecipare al predetto Campionato di Serie B.

– Pretese:

Accertamento e dichiarazione dell'insussistenza in capo al PESCARA CALCIO S.p.A. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2005/2006;

accertamento e dichiarazione del diritto della Napoli Soccer S.p.A. a partecipare al Campionato di Serie B 2005/2006, in luogo del PESCARA CALCIO S.p.A..

Pronuncia di ogni altro provvedimento ritenuto utile a dare esecuzione alle decisioni sopra richieste.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento arbitrale.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **NAPOLI SOCCER S.p.A.** nei confronti di:

F.I.G.C.

PIACENZA F.C. S.p.A.

– Oggetto:

Ricorso avverso la ammissione al campionato di Serie B 2005/2006 del PIACENZA F.C. S.p.A.

La Napoli Soccer S.p.A., a fondamento del ricorso, evidenzia l'insussistenza in capo al PIACENZA F.C. S.p.A. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione al Campionato di Serie B 2005/2006, così come statuiti dal C.U. n. 189/A del 15 marzo 2005 e il conseguente diritto della stessa Napoli Soccer S.p.A. a partecipare al predetto Campionato di Serie B.

– Pretese:

Accertamento e dichiarazione dell'insussistenza in capo al PIACENZA F.C. S.p.A. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2005/2006;

accertamento e dichiarazione del diritto della Napoli Soccer S.p.A. a partecipare al Campionato di Serie B 2005/2006, in luogo del PIACENZA F.C. S.p.A..

Pronuncia di ogni altro provvedimento ritenuto utile a dare esecuzione alle decisioni sopra richieste.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento arbitrale.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **NAPOLI SOCCER S.p.A.** nei confronti di:

F.I.G.C.

U.S.C. TRIESTINA S.r.l.

– Oggetto:

Ricorso avverso la ammissione al campionato di Serie B 2005/2006 dell'U.S.C. TRIESTINA S.r.l.

La Napoli Soccer S.p.A., a fondamento del ricorso, evidenzia l'insussistenza in capo alla U.S.C. TRIESTINA S.r.l. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione al Campionato di Serie B 2005/2006, così come statuiti dal C.U. n. 189/A del 15 marzo 2005 e il conseguente diritto della stessa Napoli Soccer S.p.A. a partecipare al predetto Campionato di Serie B.

– Pretese:

Accertamento e dichiarazione dell'insussistenza in capo alla U.S.C. TRIESTINA S.r.l. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2005/2006;

accertamento e dichiarazione del diritto della Napoli Soccer S.p.A. a partecipare al Campionato di Serie B 2005/2006, in luogo dell'U.S.C. TRIESTINA S.r.l.

Pronuncia di ogni altro provvedimento ritenuto utile a dare esecuzione alle decisioni sopra richieste.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento arbitrale.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata con ricorso istanza di arbitrato, a cura della Società **NAPOLI SOCCER S.p.A.** nei confronti di:

F.I.G.C.

VICENZA CALCIO S.p.A.

– Oggetto:

La Napoli Soccer S.p.A., a fondamento del ricorso, evidenzia l'insussistenza in capo al VICENZA CALCIO S.p.A. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione al Campionato di Serie B 2005/2006, così come statuiti dal C.U. n. 189/A del 15 marzo 2005 e il conseguente diritto della stessa Napoli Soccer S.p.A. a partecipare al predetto Campionato di Serie B.

– Pretese:

Accertamento e dichiarazione dell'insussistenza in capo al VICENZA CALCIO S.p.A. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2005/2006;

accertamento e dichiarazione del diritto della Napoli Soccer S.p.A. a partecipare al Campionato di Serie B 2005/2006, in luogo del VICENZA CALCIO S.p.A..

Pronuncia di ogni altro provvedimento ritenuto utile a dare esecuzione alle decisioni sopra richieste.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento arbitrale.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **POLISPORTIVA VAL DI SANGRO S.r.l.** nei confronti di:

F.I.G.C.

A.S. LATINA S.p.A.

– Oggetto:

Ricorso avverso la ammissione al campionato di Serie C2 2005/2006 dell'A.S. LATINA S.p.A.

La Polisportiva Val Di Sangro S.r.l., a fondamento del ricorso, evidenzia l'insussistenza in capo alla A.S. LATINA S.p.A. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione al Campionato di Serie C2 2005/2006, così come statuiti dal C.U. n. 189/A del 15 marzo 2005 e il conseguente diritto della stessa Polisportiva Val Di Sangro S.r.l. a partecipare al predetto Campionato di Serie C2.

Assume la ricorrente l'illegittimità e l'infondatezza dell'impugnata delibera del Consiglio Federale del 15 luglio 2005 con riferimento all'assoluta ed inderogabile perentorietà del termine del 30 giugno 2005 per il pagamento dei debiti erariali e previdenziali.

– Pretese:

Accertamento e dichiarazione dell'insussistenza in capo alla A.S. LATINA S.p.A. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione della stessa al Campionato di Serie C2 2005/2006;

accertamento e dichiarazione dell'illegittimità e, conseguentemente, annullamento della delibera del Consiglio Federale assunta nella riunione del 15 luglio 2005, con la quale è stata disposta l'ammissione della A.S. LATINA S.p.A. al Campionato di Serie C2 2005/2006;

accertamento e dichiarazione del diritto della Polisportiva Val Di Sangro S.r.l. a partecipare al Campionato di Serie C2 2005/2006, in luogo della A.S. LATINA S.p.A.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **POLISPORTIVA VAL DI SANGRO S.r.l.** nei confronti di:

F.I.G.C.

CASTEL SAN PIETRO TERME CALCIO S.r.l.

– Oggetto:

Ricorso avverso la ammissione al campionato di Serie C2 2005/2006 del CASTEL SAN PIETRO TERME CALCIO S.r.l.

La Polisportiva Val Di Sangro S.r.l., a fondamento del ricorso, evidenzia l'insussistenza in capo al CASTEL SAN PIETRO TERME CALCIO S.r.l. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione al Campionato di Serie C2 2005/2006, così come statuiti dal C.U. n. 189/A del 15 marzo 2005 e il conseguente diritto della stessa Polisportiva Val Di Sangro S.r.l. a partecipare al predetto Campionato di Serie C2.

Assume la ricorrente l'illegittimità e l'infondatezza dell'impugnata delibera del Consiglio Federale del 15 luglio 2005 con riferimento all'assoluta ed inderogabile perentorietà del termine del 30 giugno 2005 per il pagamento dei debiti erariali e previdenziali.

– Pretese:

Accertamento e dichiarazione dell'insussistenza in capo al CASTEL SAN PIETRO TERME CALCIO S.r.l. di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione della stessa al Campionato di Serie C2 2005/2006;

accertamento e dichiarazione dell'illegittimità e, conseguentemente, annullamento della delibera del Consiglio Federale assunta nella riunione del 15 luglio 2005, con la quale è stata disposta l'ammissione del CASTEL SAN PIETRO TERME CALCIO S.r.l. al Campionato di Serie C2 2005/2006;

accertamento e dichiarazione del diritto della Polisportiva Val Di Sangro S.r.l. a partecipare al Campionato di Serie C2 2005/2006, in luogo del CASTEL SAN PIETRO TERME CALCIO S.r.l..

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **ORVIETANA CALCIO S.r.l.** nei confronti di:

F.I.G.C.

SAN MARINO CALCIO S.r.l.

– Oggetto:

Ricorso avverso la ammissione al campionato di Serie C2 2005/2006 del SAN MARINO CALCIO S.r.l.

La Orvietana Calcio S.r.l., a fondamento del ricorso, evidenzia l'inosservanza dei termini perentori così come stabiliti dalle norme federali; in particolare censura il deposito oltre il termine perentorio del 25 maggio 2005 ore 19.00, del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004. Assume inoltre la ricorrente la nullità del provvedimento del Consiglio Federale per carenza di motivazione, nonché la violazione delle norme di lealtà ed uguaglianza sportiva.

– Pretese:

annullamento del provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 15 luglio 2005, con il quale è stata deliberata la ammissione del SAN MARINO CALCIO S.r.l. al Campionato di Serie C2 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **ORVIETANA CALCIO S.r.l.** nei confronti di:

F.I.G.C.

S.S. CAVESE 1919 S.r.l.

– Oggetto:

Ricorso avverso la ammissione al campionato di Serie C2 2005/2006 della S.S. CAVESE 1919 S.r.l.

La Orvietana Calcio S.r.l., a fondamento del ricorso, evidenzia l'inosservanza dei termini perentori così come stabiliti dalle norme federali, con particolare riferimento al debito ENPALS.

Assume ancora l'Orvietana Calcio S.r.l. la nullità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione e la violazione delle norme di lealtà ed uguaglianza sportiva

– Pretese:

annullamento del provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 15 luglio 2005, con il quale è stata deliberata la ammissione del S.S. CAVESE 1919 S.r.l. al Campionato di Serie C2 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **ORVIETANA CALCIO S.r.l.** nei confronti di:

F.I.G.C.

F.C. PRO VASTO S.r.l.

– Oggetto:

Ricorso avverso la ammissione al campionato di Serie C2 2005/2006 della F.C. PRO VASTO S.r.l.

La Orvietana Calcio S.r.l., a fondamento del ricorso, evidenzia l'inosservanza dei termini perentori così come stabiliti dalle norme federali; in particolare il pagamento in data 6 luglio 2005 dei debiti scaduti nei confronti dell'Erario, il deposito della fideiussione bancaria in data 6 luglio 2005, la regolarizzazione in data 6 luglio 2005 nei confronti degli Enti previdenziali.

Assume ancora l'Orvietana Calcio S.r.l. la nullità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione e la violazione delle norme di lealtà ed uguaglianza sportiva

– Pretese:

annullamento del provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 15 luglio 2005 con il quale è stata deliberata la ammissione della F.C. PRO VASTO S.r.l. al Campionato di Serie C2 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **SORRENTO CALCIO S.r.l.** nei confronti di:

F.I.G.C.

CASTEL SAN PIETRO TERME CALCIO S.r.l.

– Oggetto:

Ricorso avverso la ammissione al campionato di Serie C2 2005/2006 del CASTEL SAN PIETRO TERME CALCIO S.r.l.

Il Sorrento Calcio S.r.l., a fondamento del ricorso, evidenzia l'insussistenza in capo alla società CASTEL SAN PIETRO TERME CALCIO S.r.l. di alcuni dei requisiti di ammissione al Campionato di competenza, così come stabiliti dal C.U. 189/A del 15 marzo 2005, rilevando l'assoluta ed inderogabile perentorietà del termine del 30 giugno 2005 per il pagamento dei debiti erariali e previdenziali.

– Pretese:

annullamento del provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 15 luglio 2005 con il quale è stata deliberata la ammissione del CASTEL SAN PIETRO TERME CALCIO S.r.l. al Campionato di Serie C2 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

accertamento del diritto della Sorrento Calcio S.r.l. a partecipare al Campionato di Serie C2 2005/2006, in luogo del CASTEL SAN PIETRO TERME CALCIO S.r.l..

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **SORRENTO CALCIO S.r.l.** nei confronti di:

F.I.G.C.

A.S. LATINA S.p.A.

– Oggetto:

Ricorso avverso la ammissione al campionato di Serie C2 2005/2006 della A.S. LATINA S.p.A.

Il Sorrento Calcio S.r.l., a fondamento del ricorso, evidenzia l'insussistenza in capo alla società A.S. LATINA S.p.A. di alcuni dei requisiti di ammissione al Campionato di competenza, così come stabiliti dal C.U. 189/A del 15 marzo 2005, rilevando l'assoluta ed inderogabile perentorietà del termine del 30 giugno 2005 per il pagamento dei debiti erariali e previdenziali.

– Pretese:

annullamento del provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 15 luglio 2005 con il quale è stata deliberata la ammissione della A.S. LATINA S.p.A. al Campionato di Serie C2 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

accertamento del diritto della Sorrento Calcio S.r.l. a partecipare al Campionato di Serie C2 2005/2006, in luogo della A.S. LATINA S.p.A..

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2005

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro